

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Allegato alla domanda di pagamento va presentato il modello "Informazione antimafia" agli uffici dell'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, in località La Maladière 39, Saint Christophe.

Si specifica, per la presentazione del modello, quanto previsto all'art. 85 del d.lgs. 159/2011:

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#) e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)*
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2. *bis.* Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'[articolo 2477 del codice civile](#), al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Pertanto, riassumendo, in riferimento alle tipologie di rete previste dal bando:

soggetto giuridico	oggetto dell'informazione antimafia
Associazione non riconosciuta	legale rappresentante e familiari conviventi
	membri del collegio sindacale e familiari conviventi
	organo di controllo o revisore, se previsti
	sindaco, se previsto
Raggruppamenti temporanei di impresa	le singole imprese costituenti l'RTI, a seconda della tipologia (vedi d.lgs 159/2011)
Rete oggetto	le singole imprese costituenti l'RTI, a seconda della tipologia (vedi d.lgs 159/2011)